



CITTÀ DI FARA IN SABINA

Provincia di Rieti

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2020 – RINNOVABILE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2022 – CIG: 7632037C29

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'appalto per l'affidamento in gestione del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento alunni da effettuarsi con automezzi di proprietà comunale affidati in usufrutto alla ditta appaltatrice.

Si precisa che il servizio di accompagnamento dovrà essere effettuato oltre che sulle linee affidate in gestione alla ditta appaltatrice, anche sulla linea gestita in economia dal Comune per scuola primaria/infanzia.

L'appalto, oltre che dal presente capitolato, è disciplinato dal regolamento comunale e dalle normative regionali e nazionali di riferimento, le cui disposizioni sono da ritenersi, sin da ora

prescrittive e cogenti per l'appaltatore del presente servizio.

La descrizione delle singole operazioni e servizi, di cui agli articoli successivi del presente capitolato rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite alle stesse prestazioni, essendo l'appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento finalizzato al conseguimento ottimale delle finalità del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Fara in Sabina si articola su 5 linee (percorsi) ed è attualmente gestito in parte in economia ed in parte attraverso appalto esterno. Precisamente:

- n. 2 linee sono gestite in economia con personale e mezzi propri;
- n. 3 linee sono state appaltate a ditta esterna la quale utilizza personale proprio, ma mezzi del Comune di Fara in Sabina, concessi alla stessa in usufrutto.

Con la presente procedura il Comune di Fara in Sabina intende appaltare n. 3 linee relativamente al trasporto scolastico e per il servizio di accompagnamento anche sulla linea gestita in economia dal Comune per scuola primaria/infanzia.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Servizio di trasporto scolastico e accompagnamento per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020, rinnovabile per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2022.

- Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Fara in Sabina;
- Descrizione sommaria: attuazione del servizio di trasporto scolastico degli alunni dell'infanzia e primaria del Comune di Fara in Sabina, in base al calendario scolastico su tre linee, come di seguito riportate:

LINEA	PERCORSO	KM GIORNALIERI
LINEA A	Primaria Corese Terra (o nuovo plesso di Borgo Quinzio) – Infanzia Borgo Quinzio	105 KM ca
LINEA B	Primaria Prime Case – Infanzia Coltodino	122 KM ca
LINEA C	Primaria Passo	134 KM ca

	Corese	
		TOTALE 361 KM ca

- Il servizio viene reso dalla ditta con n. 3 scuolabus (di seguito elencati) che saranno messi a disposizione dal Comune di Fara in Sabina attraverso un contratto di usufrutto:
 - FIAT IVECO 49E12/52 targato BC 740 LW;
 - DAIMLER CHRYSLER AG MB 614 targato CL 880 DF;
 - FIAT IVECO A 50 C15/28 targato DD 040 FC;
- Il servizio sarà reso dalla ditta con personale proprio (n. 3 autisti). In applicazione dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà applicare al personale dipendente il contratto collettivo di settore.
- **Importo soggetto a ribasso: € 309.000,00 oltre IVA (al 10%). Si dà atto che i costi per gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari ad € 396,00 (relativamente all'accompagnamento sullo scuolabus gestito dal Comune).**
- **Valore dell'appalto (tenuto conto della possibile ripetizione e dell'eventuale proroga tecnica) - € 712.424,00 oltre IVA;**

L'appaltatore dovrà organizzare la raccolta degli alunni in tempo utile affinché gli stessi giungano a scuola in tempo per l'inizio delle attività scolastiche.

Per l'anno scolastico 2018/2019 in attesa della comunicazione ufficiale da parte dell'autorità scolastica è ipotizzabile il seguente servizio:

Ogni scuolabus dovrà effettuare giornalmente tutte le corse necessarie per il servizio di entrata ed uscita degli alunni, dalle ore 07.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00, in orario antimeridiano, e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 in orario pomeridiano, per il tempo corto e per il tempo prolungato, come da programmazione scolastica. Attualmente la programmazione scolastica prevede tempo corto e tempo prolungato per cui il servizio viene svolto 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì.

Per "corsa" si intende il servizio prestato con lo scuolabus lungo un percorso prestabilito a partire dalla prima fermata disposta dall'appaltatore, d'intesa con l'Amministrazione fino all'Istituto scolastico di riferimento e da questo fino all'ultima fermata di ritorno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze dell'utenza, modifiche all'organizzazione del servizio, previa comunicazione e accordo con l'appaltatore.

Gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il numero degli automezzi e le scuole da servire potranno subire variazioni, o essere revocati, in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio del Committente, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati.

In caso di sciopero o riunioni sindacali che interessassero il personale della scuola o in caso di interruzione, a qualsiasi titolo, dell'attività scolastica, ancorché quest'ultima sia già iniziata, il Committente può chiedere, senza alcun onere a suo carico, variazioni degli orari e/o corse aggiuntive e l'appaltatore dovrà attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli alunni.

Potranno accedere al Servizio di Trasporto scolastico soltanto gli alunni che, previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Pubblica Istruzione, risultano in possesso dei requisiti richiesti dal vigente regolamento comunale in materia. L'elenco degli aventi diritto sarà redatto dal predetto ufficio e consegnato annualmente all'appaltatore, dando atto che l'elenco potrà subire variazioni nel corso dell'anno scolastico.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. È vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate dal Committente o di studenti non compresi nell'elenco fornito dal Committente. È compito del personale assistente, effettuare il controllo mensile sui tesserini degli aventi diritto, ed eventualmente segnalare all'Ufficio comunale competente il nominativo di chi ne è sprovvisto. È altresì vietato effettuare fermate non concordate. L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al Committente eventuali anomalie a riguardo e il Committente potrà in qualunque momento effettuare controlli sull'utenza e sul servizio anche mediante ispezione dei veicoli.

Il servizio di andata e di ritorno dalla zona di residenza (punti di raccolta) alle scuole interessate, dovrà essere puntualmente e regolarmente eseguito secondo le indicazioni del calendario scolastico annuale predisposto di volta in volta dalla competente Autorità Scolastica e nella rigida osservanza degli orari giornalieri di inizio e di conclusione dell'attività didattica.

Il servizio deve essere organizzato dall'appaltatore, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta al Committente comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dall'appaltatore in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti, per i quali il Committente declina sin da ora ogni responsabilità.

L'appaltatore non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore (alluvioni, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, l'appaltatore si impegna ad assicurare in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio. Quindi, in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, l'appaltatore dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto a dotarsi di apposito Ufficio Operativo sul territorio comunale. Di detto Ufficio e del Responsabile del Servizio dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo al Committente garantendone reperibilità ed accessibilità per un periodo corrispondente agli orari lavorativi degli uffici comunali.

ART. 3 – ASSISTENZA E VIGILANZA

L'appaltatore dovrà assicurare per tutti gli alunni (scuola dell'infanzia e primaria) durante ogni singolo percorso effettuato (andata e ritorno), il servizio di assistenza e vigilanza nelle fasi di raccolta, di viaggio e di rientro presso le rispettive abitazioni, avvalendosi di personale qualificato ed affidabile.

Il servizio di accompagnamento dovrà essere effettuato oltre che sulle linee affidate in gestione alla ditta appaltatrice, anche sulla linea gestita in economia dal Comune per scuola primaria/infanzia, per un totale di n. 4 operatori (qualifica b1).

ART. 4 – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

La contribuzione dovuta dagli utenti del servizio viene determinata dall'Ente, cui compete l'esazione delle somme dovute. Gli accompagnatori addetti al servizio di assistenza e vigilanza di cui all'art. 3 dovranno verificare regolarmente che gli alunni che usufruiscono del servizio siano in possesso dell'apposito tesserino di abbonamento rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, rinnovabile per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, e decorrerà dalla data di consegna del servizio per un importo presunto complessivo per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2022 pari ad € 309.000,00 al

netto di IVA (al 10%) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 396,00. E' vincolante il calendario scolastico.

Poiché è prevista la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo del contratto, ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35, comma 1 del codice, è pari ad € 712.424,00.

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008;

Si è proceduto alla predisposizione del Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) esclusivamente per il servizio di accompagnamento sullo scuolabus gestito in economia dal Comune di Fara in Sabina.

Qualora, durante l'espletamento delle attività, il Comune, a suo insindacabile giudizio e/o per intervenute nuove disposizioni normative, ritenga di dover integrare il servizio medesimo (ovvero ridurlo) con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, ed anche in presenza di modifiche del numero e/o della tipologia delle prestazioni da assicurare sempre agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria, il Comune stesso potrà affidare le succitate attività, mediante estensione del contratto, con atto formale, all'appaltatore, purché il relativo costo non sia superiore al 10% del corrispettivo complessivo dell'affidamento in parola.

ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria deve avvalersi nello svolgimento del servizio di personale numericamente adeguato ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate capacità professionali in relazione ai compiti affidati come previsto dagli accordi di settore.

In particolare dovrà assegnare a ciascun mezzo impiegato n. 1 autista munito di patente di guida della categoria "D" e del relativo CQC di categoria "D".

I nominativi degli autisti addetti al trasporto dovranno essere comunicati all'Ufficio comunale competente, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva.

L'appaltatore dovrà, inoltre, indicare il responsabile che assumerà la direzione tecnica del Servizio ed i requisiti professionali dallo stesso posseduti.

Al personale dovrà essere assicurato il trattamento giuridico ed economico previsto dai relativi contratti di lavoro e accordi integrativi locali; in ogni caso il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto il personale assunto dall'impresa appaltatrice dovrà essere regolarmente assoggettato alle prescritte assicurazioni assistenziali e previdenziali. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare il

contratto collettivo di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'onere delle assicurazioni è interamente a carico dell'appaltatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune sottoscrittore del contratto.

Il personale dipendente della ditta appaltatrice fa carico esclusivamente all'azienda anche relativamente agli oneri contrattuali, contributivi, fiscali, assicurativi e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia. Le autorità presso le quali le ditte concorrenti possono rivolgersi per ottenere informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono l'Ispettorato Provinciale del Lavoro, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l'Ispettorato provinciale della Motorizzazione Civile, il Settore igiene Pubblica delle Asl.

Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di tesserino di riconoscimento e divisa aziendale, lo stesso dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza.

L'aggiudicatario si impegna a richiamare e, nei casi più gravi, a sostituire i dipendenti che non osservano siffatto contegno o sono abitualmente trascurati nel servizio o usano un linguaggio scorretto o riprovevole nei confronti della particolare categoria di utenti. Sarà cura del Responsabile della ditta aggiudicataria segnalare al Servizio comunale gli utenti che tengono comportamenti irrispettosi e che pregiudicano il normale servizio di trasporto. L'appaltatore deve poter fare affidamento, per ogni linea, su un secondo autista e su un secondo automezzo da impiegare all'occorrenza, non essendo ammesse interruzioni di servizio.

ART. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI

La gestione del servizio di trasporto comprende anche i servizi di trasporto degli alunni in occasione di brevi visite guidate (circa n. 80 per il periodo dell'appalto comprensivo dell'eventuale ripetizione, da svolgersi nel territorio comunale e comunque della durata massima di 2 ore e 30 minuti; è consentito il trasporto anche per la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche svolte a livello locale, compatibilmente con gli orari e le esigenze di servizio.

Questi servizi saranno autorizzati dal competente Dirigente di Settore secondo le effettive necessità e comunicati all'appaltatore con preavviso di almeno sette giorni e devono essere espletati senza compromettere l'ordinario servizio di trasporto scolastico. I servizi aggiuntivi, nel numero di 80 per il periodo dell'appalto (compresa la ripetizione) sono stati stimati all'interno del valore stimato totale dell'appalto.

ART. 8 - MEZZI DI TRASPORTO e COSTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'espletamento del servizio trasporto, di che trattasi, dovrà essere garantito, con una dotazione di

mezzi non inferiore alle cinque unità, tre delle quali, di cui all'elenco Allegato A), sono ceduti dal Comune, in usufrutto, all'appaltatore perché li utilizzi per il servizio oggetto del capitolato e gli altri due devono essere nella disponibilità della ditta appaltatrice, Di questi ultimi almeno uno scuolabus, con le stesse caratteristiche dei mezzi di cui all'elenco Allegato A) deve essere fornito dall'appaltatore sempre per essere utilizzato per il servizio trasporto degli alunni in sostituzione provvisoria o definitiva nel caso uno dei mezzi forniti in usufrutto non fosse più in grado di circolare temporaneamente e/o definitivamente fino alla fine dell'appalto.

L'assegnazione degli scuolabus ceduti all'appaltatore, in usufrutto, sarà effettuata con apposito verbale di constatazione ove saranno indicate, le eventuali osservazioni delle parti contraenti.

Il verbale sarà sottoscritto, per conferma, dal Dirigente competente del Servizio Pubblica Istruzione per il Comune e dal Direttore tecnico appositamente individuato e delegato dall'appaltatore medesimo.

L'appaltatore dovrà istituire per ogni veicolo, cedutogli in usufrutto, apposita scheda tecnica relativa alla consistenza del mezzo ottenuto, agli eventuali difetti riscontrati ed agli interventi effettuati.

Nel caso in cui alla data di avvio del servizio non fosse concluso il procedimento amministrativo di iscrizione dell'usufrutto a favore della ditta aggiudicataria, quest'ultima provvederà alla fornitura degli scuolabus necessari allo svolgimento del servizio senza alcun onere aggiuntivo.

L'appaltatore, dovrà quindi, mettere a disposizione del servizio, almeno n. 1 scuolabus avente caratteristiche simili a quelle indicate al punto 2 dell'elenco Allegato A) e dovrà inoltre garantire la sostituzione con ulteriori mezzi di scorta dei veicoli adibiti al servizio trasporto qualora fosse necessario intervenire su tali mezzi per guasti improvvisi o per manutenzione programmata, al fine di non provocare l'interruzione di pubblico servizio. Nel caso di guasti dovuti a manutenzione straordinaria spettante al comune, l'Appaltatore utilizzerà mezzi di scorta ed in caso di necessità, previa acquisizione del parere favorevole del Committente, per ragioni di urgenza potrà provvedere a fare effettuare le riparazioni necessarie, anticipando le spese, che poi saranno rimborsate dal Comune.

Il costo del contratto di usufrutto dei mezzi, le relative spese di reimmatricolazione sono a carico della aggiudicataria. Per le spese riguardanti i mezzi, si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di trasporto scolastico e dal codice civile in relazione all'usufrutto.

In particolare faranno carico alla ditta appaltatrice:

- Revisioni periodiche dei mezzi;
- Tassa di circolazione;
- Assicurazione RC auto;
- Carburanti, lubrificanti, olio (compreso filtro olio e filtro aria), gomme e tagliandi;

- Filtro Gasolio - Pulizia Iniettori Gasolio;
- Lampadine Luci fusibili;
- Gommini Marmitta;
- Cambio olio differenziale Freni e olio freni;
- Batterie di alimentazione;
- Costituzione di polizza incendio e furto, con vincolo a favore del Comune;
- Manutenzione ordinaria e pulizia degli automezzi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati;
- Ogni accorgimento idoneo alla protezione dei trasportati;
- Imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- Idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contabili;
- Spese non elencate ma necessarie per la regolare completa attuazione dei servizi oggetto dell'appalto;

L'appaltatore dovrà effettuare le riparazioni utilizzando esclusivamente ricambi autorizzati e rivolgendosi solo ad officine autorizzate o in proprio.

L'appaltatore deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune di Fara in Sabina indicando un luogo di sicuro recapito presso il quale fare tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il servizio affidato tramite o posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata.

Al termine di ogni turno di lavoro gli autisti dovranno redigere apposito foglio di viaggio in cui annotare eventuali disfunzioni del servizio o richieste d'intervento manutentivo necessario e consegnarlo al Responsabile tecnico dell'appaltatore. Una copia sarà trasmessa, su richiesta, agli uffici comunali.

Resteranno a carico del Comune solo le spese di manutenzione straordinaria degli automezzi, fermo restando che dette spese, fino ad un massimo di € 3.000,00 annue, al fine di non compromettere il regolare funzionamento del servizio, saranno anticipate dall'appaltatore e successivamente rimborsate dal Comune, previo parere favorevole espresso dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 9 – RIMESSAGGIO

Il Comune, per il ricovero di tutti i mezzi ed attrezzature utili all'Appaltatore per l'espletamento del servizio oggetto dell'Appalto, mette a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, la rimessa comunale in comodato d'uso ubicata nel Comune di Fara in Sabina, frazione Coltodino, via Farensense.

ART. 10 – RESPONSABILITA' NEL TRASPORTO DEGLI ALUNNI

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di garantire la sicurezza dei minori in tutte le fasi in cui si articola il servizio di trasporto scolastico, vale a dire nelle fermate e durante il trasporto.

A tal proposito l'appaltatore assume l'obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo.

L'aggiudicatario dovrà garantire durante il trasporto su ogni automezzo che effettua il servizio:

- Il rispetto degli orari stabiliti per la partenza e l'arrivo a destinazione dei mezzi;
- Il pieno rispetto del codice della strada;
- Effettuare le fermate per la salita e discesa degli alunni in sicurezza e possibilmente il più vicino possibile a marciapiedi, isole salvagente ecc....

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dei servizi resi sarà liquidato, mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura e previa acquisizione di documento attestante la regolarità contributiva (DURC), sulla base del prezzo risultante dall'esito della gara. Le fatture, emesse a norma di legge, devono pervenire al Comune di Fara in Sabina, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Dalla data di effettiva presentazione della fattura decorrono i 30 giorni entro cui il Dirigente procederà alla liquidazione ed emissione del relativo mandato.

Le fatture non regolari saranno restituite ed i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di nuova presentazione.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto già specificato nel presente Capitolato speciale, si puntualizza che saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- Provvedere a propria cura, spese, oneri, obblighi e sotto la sua completa responsabilità civile e penale al servizio oggetto del presente Capitolato;
- Garantire che il servizio sia conforme alla normativa antinfortunistica e di sicurezza;
- Provvedere all'osservanza di tutte le disposizioni normative riguardanti i trasporti di persone e la circolazione stradale;
- Provvedere all'osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazione del personale impiegato e di tutte le altre disposizioni in vigore in materia sociale;
- Rispondere dei danni a persone e cose che possano derivare a causa del servizio prestato dal

- proprio personale, anche per atti che esulano dal servizio appaltato;
- Eseguire le indicazioni del Committente per eventuali modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare al servizio, adeguandolo di conseguenza;
 - Sottoporre gli automezzi utilizzati a tempestiva revisione e controllo, nel periodo antecedente l'inizio delle attività didattiche, con certificazione della Motorizzazione civile, nei modi e tempi stabiliti dalla normativa in vigore;
 - Provvedere alla pulizia degli scuolabus;
 - Acquisto, manutenzione, riparazione di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie al servizio, ivi compresi i consumi, i controlli e le revisioni periodiche;
 - Imposte e tasse;
 - Danni a terzi o al Committente causati dal personale o dai mezzi impiegati dall'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio o in conseguenza di esso.

ART. 13 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico dell'appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni arrecati a persone a cose, ovvero allo stesso Committente nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. Pertanto, il Committente resterà esonerato da qualsivoglia responsabilità e l'appaltatore lo terrà indenne da qualsiasi pretesa, azione o molestia anche nel caso di danni causati dagli utenti del servizio o, in genere, da terzi.

L' appaltatore si obbliga altresì a sollevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza nell'adempimento o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. L' appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. Il Committente si terrà pertanto sollevato da ogni responsabilità in ordine all'inosservanza di tali norme.

Ogni veicolo dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C. Auto) con massimali commisurati alla gravità del rischio assicurato, comprendente l'assicurazione per il conducente e per gli alunni trasportati, per i danni che a questi possano derivare nell'esecuzione del servizio, con la copertura per infortunio in salita e discesa degli utenti, stipulata dall'appaltatore.

I massimali previsti nelle polizze assicurative non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall' appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Committente.

L' appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire i trasportati durante il servizio e della perdita o rottura delle cose che gli stessi portano con sé, esonerando il Committente da ogni

addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse ad usufruire del servizio.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, al trasporto, o durante le soste e le fermate, ivi espressamente rientrando l'attraversamento della sede stradale.

ART. 14 – TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E' inoltre fatto obbligo per l'aggiudicatario di comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 15 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento delle attività, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a prestare una cauzione pari al 10% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o in caso di maggiore ribasso commisurata secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs.50/2016.

La cauzione dovrà essere integrata ogni qual volta il Comune provvederà all'incameramento per la riparazione di danni non indennizzati dalla Ditta o per l'espletamento, in sua sostituzione, del servizio.

Lo svincolo della cauzione avverrà al termine dell'affidamento dopo la verifica dell'integrità di ciascun veicolo e dei pagamenti effettuati.

ART. 16 – PENALITÀ

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di leggi e regolamenti concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Committente. L'appaltatore è inoltre tenuto ad eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Fermo restando che il Committente corrisponderà all'appaltatore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi effettivamente resi, in caso di singole inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore o

comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, il Committente ha diritto di applicare all'appaltatore stesso, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo pec, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, il Committente, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale con atto del competente Dirigente responsabile del servizio, a valere sui corrispettivi futuri.

L'irrogazione da parte del Committente di qualsivoglia penalità, è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente Capitolato; inoltre, sono fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni o spese subiti dal Committente a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

In caso di mancata esecuzione del servizio o comunque di inadempimento grave degli obblighi contrattuali, il Committente, oltre all'applicazione delle penali ed al pagamento del corrispettivo pattuito per le sole prestazioni effettivamente rese, si riserva la facoltà di richiedere il servizio a terzi, addebitandone il costo, all'appaltatore, ancorché superiore; tale costo sarà trattenuto dai crediti futuri dello stesso appaltatore.

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze, negligenze o deficienze, per causa imputabile all'appaltatore, oltre a quelle di carattere generale, che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione del contratto a termini del successivo art. 17:

- Ritardi nello svolgimento del servizio;
- Mancato rispetto degli itinerari e degli orari prestabiliti;
- Uso improprio degli automezzi comunali adibiti al servizio;
- Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (congruità dell'automezzo rispetto al numero ed alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica del mezzo, ecc.);
- Violazioni del Codice della Strada;
- Comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità o della personalità dei trasportati da parte del personale impiegato.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituisce motivo per la risoluzione del contratto anche l'inadempienza ai seguenti obblighi

contrattuali:

1. Per mancato adempimento dell'obbligo di applicazione ai propri operatori del CCNL;
2. Per grave inadempienza dell'appaltatore, tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
3. Per inosservanza dell'obbligo di stipulazione di apposita polizza assicurativa per la idonea copertura di eventuali danni che possano occorrere agli operatori della ditta appaltatrice del servizio o essere provocati a terzi (R.C.T.) nello svolgimento delle attività previste;
4. Destinazione dei mezzi assegnati in usufrutto diverso da quello stabilito dal contratto;
5. Gravi danni ai mezzi di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo dell'appaltatore;
6. Perdita dei requisiti di ordine generale, prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore del servizio può recedere dall'obbligo contrattuale per ripetuto ritardo o mancato pagamento del corrispettivo dovutogli dal comune per le prestazioni offerte. Le violazioni agli obblighi di cui al presente capitolato, vengono contestate per iscritto al legale rappresentante dell'appaltatore e/o al Servizio Pubblica Istruzione.

Salvo quanto sopra indicato, dopo tre contestazioni per gravi violazione ad uno degli obblighi contrattuali, è facoltà del Comune avviare la procedura di risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, salvo quanto oggetto di contestazione e salva la quantificazione del danno.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte dei genitori degli alunni o altri, l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state ritenute sufficienti a giustificare l'inadempienza, a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale ed in relazione alla loro gravità, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Nel caso l'appaltatore non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna degli automezzi, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio dipendente assistito da due testimoni di sua scelta.

Il verbale, così redatto, sarà notificato all'appaltatore, le somme per la riparazione dei guasti ai mezzi di trasporto e per le cose mobili mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito dell'appaltatore devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni; in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Il Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con semplice comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dopo tre formali contestazioni

nell'anno scolastico di riferimento. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore risponderà anche dei danni che da tale evento possano derivare al Committente. In particolare, sarà addebitata all'appaltatore la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio a terzi, fatto salvo ogni altro diritto per eventuali ulteriori danni.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto a tutto danno e rischio dell'appaltatore in caso di inadempimento ritenuto grave a suo insindacabile giudizio e, comunque, nelle seguenti ipotesi:

- perdita in capo all'appaltatore anche di uno solo dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- Cessazione, scioglimento, apertura di una procedura fallimentare, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente, a carico dell'appaltatore;
- Inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale;
- Inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Committente;
- Impedimenti od ostacoli posti all'esercizio del potere di vigilanza e di controllo del Committente;
- Mancata osservanza degli obblighi stabiliti in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- Violazioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio di trasporto;
- Qualsiasi sospensione o interruzione o comunque mancata erogazione del servizio da parte dell'appaltatore, salvo cause di forze maggiori ad esso non imputabili;
- Abbandono del servizio affidato.

La competenza a dirimere eventuali controversie tra il Committente e l'Appaltatore è del Foro di Rieti.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto all'appaltatore, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione, di cessione totale o parziale del contratto, ovvero di subappalto anche parziale non autorizzato. E' consentito il subappalto alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 105 del D: Lgs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi in subappalto sarà effettuato dall'appaltatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese contrattuali e consequenziali saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d'onori, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

AUTOMEZZI COMUNALI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

N°	SCUOLABUS	TARGA	ANNO	PROPRIETA'	POSTI.	STATO D'USO
1	IVECO A50C15/28	DD 040 FC	14/11/2006	COMUNE	27+1	Buono
2	IVECO 49E12/52	BC 740 LW	21/04/1999	COMUNE	45+3	Medio
3	DAIMLER CHRYSLER AG MB 614	CL 880 DF	22/12/2005	COMUNE	35+1	Buono

Uno dei due scuolabus che la ditta metterà a disposizione dovrà avere caratteristiche tecniche simili al numero 2.

ALLEGATO B**Percorsi**

LINEA	PERCORSO	KM GIORNALIERI
LINEA A	Primaria Corese Terra (nuovo plesso Borgo Quinzio) – Infanzia Borgo Quinzio	105 KM ca
LINEA B	Primaria Prime Case – Infanzia Coltodino	122 KM ca
LINEA C	Primaria Passo Corese	134 KM ca
		TOTALE 361 KM ca